

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1702</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PISTONE**

Disposizioni in materia di sanzioni per omessa o ritardata comunicazione di incidenti e inconvenienti gravi nel settore dell'aviazione civile

*Presentata il 3 ottobre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 1° giugno 2000 al 28 marzo 2001 l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, istituita dal decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, ha aperto ben 37 inchieste relative ad incidenti, a mancate collisioni e ad altri inconvenienti gravi avvenuti nel trasporto aereo.

Tali episodi, con l'aumento consistente del traffico aereo, si succedono purtroppo a ritmi oramai abbastanza frequenti; basti pensare al rischio collisione corso nei nostri cieli il 3 settembre scorso, quando, sulla rotta Olbia-Roma, un velivolo italiano, con 165 passeggeri a bordo, diretto nella capitale, ha rischiato una collisione con un analogo velivolo inglese, partito dall'aeroporto di Fiumicino e diretto a Londra. Oppure basti pensare ad altri analoghi casi verificatisi, ad esempio sul

mar Tirreno, in concomitanza con un'esercitazione statunitense nel mar Mediterraneo (in cui diversi aerei militari sono arrivati troppo vicini a velivoli commerciali in transito in quella porzione di cielo), o al rischio collisione, verificatosi il 23 gennaio 2001, tra due aerei sul lago di Bracciano.

Tali pericolosissimi « inconvenienti », evitati il più delle volte per bravura o preparazione del pilota alla guida dell'aereo, ripropongono il tema della sicurezza dei voli; problematica che in molti casi si estende alle continue interferenze del traffico militare con i voli di linea, senza adeguati coordinamenti e controlli da parte dell'ente preposto al controllo del traffico (l'Ente nazionale di assistenza al volo).

Quando si corrono rischi di questo genere, molte volte alla base risulta esserci una mancata o tardiva comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo da parte degli enti obbligati, ai sensi di legge, a dare comunicazione su inconvenienti gravi o incidenti (articoli 828 e 829 del codice della navigazione). Tale mancata o tardiva comunicazione (che in altri ordinamenti comporta sanzioni pesantissime) rende impossibile, oggi, ogni eventuale accertamento da parte dell'Agenzia stessa.

Con la proposta di legge si intende perciò porre la sicurezza aerea sempre più al centro della politica dell'aviazione civile,

non lasciandola alla casualità o alla bravura dei singoli, potenziando, con l'obbligo della comunicazione immediata, le funzioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (che ha per compito istituzionale quello di accertare le cause tecniche di un incidente), al fine di garantire, attraverso la prevenzione, l'incolumità di tutti, passeggeri e personale di equipaggio.

La proposta di legge, da una parte, integra due articoli del codice della navigazione, l'articolo 828 e l'articolo 829, con l'introduzione di un nuovo comma e dall'altra prevede l'introduzione di due nuovi articoli al decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 828 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono altresì tenuti all'obbligo di comunicazione immediata di incidente all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile il comandante e l'esercente dell'aeromobile ».

2. All'articolo 829 del codice della navigazione è aggiunto, in fine il seguente comma:

« Sono altresì tenuti all'obbligo di comunicazione immediata di inconveniente grave all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile il comandante e l'esercente dell'aeromobile ».

## ART. 2.

1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, sono inseriti i seguenti:

« ART. 17-bis. — (*Omessa o tardiva comunicazione*) — 1. L'omessa o tardiva comunicazione di incidente o di inconveniente grave prescritta dagli articoli 828 e 829 del codice della navigazione è punita con l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda da 516 euro a 5.165 euro.

ART. 17-ter. — (*Impedimento dell'esercizio delle funzioni istituzionali*). — 1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 15.494 euro:

a) chi si oppone all'esercizio delle funzioni istituzionali degli investigatori dell'Agenzia;

b) chi rifiuta o omette di comunicare le informazioni e gli elementi utili ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia.

2. L'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 è demandata all'Agenzia ».

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0011420\*